



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 15 DEL 28 DICEMBRE 2021

Oggetto: Parere sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022-2024

La sottoscritta Angela Caselli, in qualità di Revisore Unico del Comune di Fiscaglia, nominata con atto consiliare n. 30 del 30 luglio 2021, ha ricevuto in data 27 dicembre 2021 dal Comune di Fiscaglia la proposta di delibera in oggetto.

Richiamati i seguenti dispositivi di legge:

- l' art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l' art. 33 del d.lgs. 165/2001
- l' art. 1, comma 2 del d.L. 34/2019
- l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l' art. 1 comma 228 della legge 208/2015
- l' art. 9, comma 28, del D:L: 78/2010
- l' art. 36, comm a2 del dls. 165/2001

VISTI

Il Decreto 08 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/ luglio 2018;

Il Decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27/04/2020, attuativo dell' art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull' applicazione della novella legislativa;

CONSIDERATO CHE

l'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/6/2019 ed in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L. 90 del 24/6/2014 convertito nella Legge n. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

ACCERTATO CHE

L'ente prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, ha proceduto alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., così come attestazioni rilasciate dai Responsabili di Settore (agli atti dell'Ente);

VISTA

La proposta di delibera con la quale la giunta comunale intende approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2022-2024 e quanto riportato nell'allegato A) parte integrante della delibera stessa;

CONSTATATO CHE

Il Comune di Fiscaglia, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato, sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato, comprensivo dei dati riferiti al 2020 forniti dal gestore TARI con nota prot. 5625 del 06/07/2021 risulta essere pari al **17,70%** e che, pertanto, il Comune di Fiscaglia si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, ossia al **26,90%** per la fascia demografica di appartenenza (Fascia E) e pertanto è considerato un comune virtuoso;

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso di Fiscaglia: 26,90%), con la gradualità di cui alla tabella 2;

EVIDENZIATO CHE

Il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 2.073.048,00, come certificato dal precedente responsabile nella Deliberazione di G.C. n. 115/2020;

DI DARE ATTO CHE

per il Comune di Fiscaglia, il parametro di virtuosità finanziaria di cui al D.L. n. 34/2019 e D.P.C.M. 17/3/2020 si colloca al di sotto del "valore soglia più basso" di spese su entrate correnti (segnatamente, percentuale del **17,70%**) e che, pertanto, per l'anno 2022 il limite di spesa per il personale per questo Ente è stato ricalcolato, nella misura complessiva di € **2.715.425,35**;

VISTO CHE

A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

ATTESO CHE

Questo organo è chiamato, ai sensi dell' art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno del personale, in conformità a quanto previsto dall' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.

CONSIDERATA

La sostenibilità finanziaria ai sensi dell' art. 33 comma 1, del D.L. 34/2019 e del DM del 17/03/2020, in base al quale il Comune di Fiscaglia, si colloca per fascia demografica e corrispondente valore di soglia di spesa, per fascia demografica e corrispondente valore di soglia di spesa , nella Fascia 1 – Comuni Virtuosi.

PRESO ATTO

Che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale fermo restando il rispetto pluriennale dell' equilibri di bilancio asseverato dall' organo di revisione;

RILEVATA

La verifica del rispetto del principio del contenimento della spesa del personale di cui alla legge 449/1997 e s.m.i.;

VISTA

La proposta di deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024;

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dal responsabile del settore competente sulla proposta di deliberazione,

DA' ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2022-2024 con la proposta di deliberazione della giunta.

Si attesta l' avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

La sottoscritta revisore

ESPRIME

Il proprio parere favorevole all' approvazione del piano del fabbisogno del personale per il periodo 2022-2024, come da proposta di delibera.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

D.ssa Angela Caselli

(Firmato digitalmente)